



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE  
CORAN

**Regolamento per la costituzione delle RSU  
Elenco delle sedi di costituzione delle RSU  
Elenco delle sedi della contrattazione integrativa  
(allegati B, C e D del CCRL del 15.05.01)**

**9 gennaio 2012**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE  
CORAN

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE R.S.U.  
ELENCO DELLE SEDI DI COSTITUZIONE DELLE RSU  
ELENCO DELLE SEDI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  
(ALLEGATI B, C e D del CCRL del 15.05.2001)**

Addì 9 gennaio 2012 presso la sede del Coran si sono incontrati:

Avv. Enzo Pinna

Prof. Luca Tamassia

---

Dott. Giuseppe Scura

componenti il Coran in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali

CGIL-F.P. Regionale

CISL FP Regionale

CISL-FP SINDER-Regionale

UIL-FPL Regionale

---

UIL-FPL Comp. Reg. Enti

SADIRS

FENDRES - SAFOR

SAF

FEDRO

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Regolamento per la costituzione delle R.S.U, l'elenco delle sedi di costituzione delle RSU e l'elenco delle sedi di contrattazione integrativa che sostituiscono integralmente gli allegati B, C e D del CCRL del 15.01.2001.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE  
CORAN

ALLEGATO B  
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE R.S.U.

Art.1  
Obiettivi e finalità

1. Le parti al fine di una migliore regolamentazione del sistema di relazioni sindacali con il presente accordo, ispirato al quadro normativo e contrattuale nazionale, disciplinano l'elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale nei luoghi di lavoro.
2. Le organizzazioni sindacali stipulanti riconoscono, come rappresentanza sindacale unitaria, quella disciplinata dal presente regolamento.
3. L'Amministrazione Regionale e quelle del relativo Comparto - come individuato nel successivo allegato C - , secondo le modalità previste dal contratto collettivo e dal presente regolamento, metteranno a disposizione delle organizzazioni sindacali e della Commissione elettorale quanto necessario per lo svolgimento delle attività strumentali all'elezione delle predette RSU.
4. La Direzione Generale del Personale dell'Amministrazione Regionale e delle altre Amministrazioni del Comparto Regionale, come individuate nel successivo allegato C, avranno il compito di sorvegliare sulla corretta applicazione del presente regolamento nei limiti della propria competenza.
5. La legittimazione a negoziare nelle materie oggetto di rinvio da parte del contratto collettivo è riconosciuta alle RSU e alle associazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva regionale.

PARTE PRIMA  
MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE  
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

Art.2  
Ambito ed iniziativa per la costituzione

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo promuovono la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle sedi di costituzione indicate nell'allegato C.
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui sopra, possono presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e che abbiano aderito formalmente al presente accordo.
3. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell'intero comparto della Regione Autonoma della Sardegna nella data stabilita e in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 2 allegheranno la formale adesione al presente accordo all'atto della presentazione della lista.
4. Dovranno essere assicurate dalle organizzazioni sindacali rappresentative e da quelle aderenti:
  - a) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;

FEDRO

SAF

FENDRES-SAFOR

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE  
CORAN

b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU.

Art.3  
Costituzione delle RSU

1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto, con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

Art.4  
Numero dei componenti

1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
  - a) un componente nelle sedi di costituzione che occupano fino a 50 dipendenti;
  - b) tre componenti nelle sedi di contrattazione che occupano da 51 a 200 dipendenti;
  - c) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle sedi di costituzione che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
  - d) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti, nelle sedi di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera d), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.
2. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, la RSU relativa all'Amministrazione regionale è costituita da n. 31 componenti.

Art.5  
Compiti e funzioni

1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.

2. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria ammesse alla contrattazione regionale secondo quanto previsto C.C.R.L..

In favore delle RSU sono garantiti complessivamente i seguenti diritti:

- a) diritto ai permessi retribuiti;
- b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'articolo 24 del contratto collettivo;
- c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori;
- d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

Art.6  
Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele

1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali. Il contingente dei permessi retribuiti di cui al presente contratto, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dalla data di costituzione delle R.S.U, secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 23 del CCRL del 15 maggio 2001 e successive modifiche.

FEDRO

SAF

FENDRES-SAFOR

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE  
CORAN

**Art.7**

**Durata e sostituzione nell'incarico**

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissioni, cessazione dal servizio o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni, cessazioni dal servizio o decadenze e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 65% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione, da parte della stessa RSU, al Direttore generale del personale e alle Amministrazioni di cui all'allegato C, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.

FEDRO

SAF

FENDRES-SAFOR

**Art.8**  
**Decisioni**

1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva regionale.

SADIRS

**Art.9**  
**Incompatibilità**

1. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

UIL

**Art.10**  
**Clausola di salvaguardia**

1. Le associazioni sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA.
2. Le associazioni sindacali rappresentative, possono comunque conservare o costituire organismi di tipo associativo nelle Amministrazioni, o in ciascuno delle sedi della contrattazione integrativa, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali che non abbiano aderito al presente accordo possono, ove ne abbiano diritto, costituire le R.S.A.

CISL

CGIL

**Art.11**  
**Adempimenti**

1. Il Direttore Generale della Direzione del Personale della Regione fornirà ai dirigenti generali delle varie sedi di costituzione delle RSU idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di questi (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si dovranno svolgere le elezioni, linee telefoniche, etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni, con l'adempimento di quanto previsto all'allegato 1 in relazione agli elenchi degli aventi titolo.

CORAN



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE  
CORAN

2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari per l'accertamento della rappresentatività ai fini contrattuali delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione è allegata al presente accordo il fac-simile del verbale riassuntivo delle votazioni, che dovrà essere compilato in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione dei dati.

FEDRO

Art.12  
Norma finale

SAF

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

PARTE SECONDA  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU

FENDRES-SAFOR

Art.13  
Modalità per indire le elezioni

1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali che ne siano titolari, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con il CO.RA.N. le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione negli appositi albi. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.

SADIRS

2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.

3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.

UIL

Art.14  
Quoziente necessario per la validità delle elezioni

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché le Amministrazioni di cui all'allegato C favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

CISL

2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni.

CGIL

3. Nell'evenienza di cui al precedente comma, la Commissione elettorale resta in carica sino alla conclusione della procedura elettorale.

Art.15  
Elettorato attivo e passivo

CORAN

1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia esso a tempo pieno o parziale, in forza nelle Amministrazioni di cui all'allegato C alla data delle elezioni, anche in posizione di distacco o comando presso altre amministrazioni.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE  
CORAN

2. I dipendenti assunti dopo la data di inizio delle procedure elettorali, ed in servizio alla data delle votazioni, hanno diritto di voto se in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, senza che ciò comporti alcuna modifica sulle procedure elettorali già attivate, compreso il calcolo del numero dei componenti delle RSU.
3. I provvedimenti di mobilità interna disposti dopo la data di annuncio della procedura elettorale non avranno rilevanza ai fini delle elezioni e non comporteranno la modifica delle liste elettorali.
4. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 16, siano dipendenti delle Amministrazioni di cui all'allegato C con contratto a tempo indeterminato, sia esso a tempo pieno o parziale.
5. Dall'elettorato attivo e passivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.

FEDRO

SAF

FENDRES-SAFOR

Art.16  
Presentazione delle liste

1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

- a) associazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo regionale che abbiano sottoscritto il protocollo d'intesa per l'indizione delle RSU, ovvero abbiano ad esso aderito formalmente;
- b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito sia al contratto collettivo regionale di lavoro in vigore, che al presente accordo ed al protocollo d'intesa, con comunicazione formale al Coran che rilascerà attestazione di ammissibilità alle elezioni RSU alla Commissione elettorale, e che abbiano concretamente adempiuto agli oneri derivanti dalle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/90 e successive modificazioni.

SADIRS

2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nella sede di costituzione della RSU nel quale si svolgono le elezioni, non inferiore al 2% del totale dei dipendenti assegnati. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta. Le generalità dei candidati e le firme dei sottoscrittori e dei presentatori di lista devono essere chiare e leggibili; in caso di difficoltà di identificazione la Commissione elettorale può rivolgersi alle OOSS o/e ai presentatori di lista. Sono valide le liste trasmesse anche in fotocopia e in più fogli, presentati contemporaneamente, purché il presentatore le controfirmi in originale, su ciascun foglio, al momento della consegna alla Commissione elettorale.

UIL

3. Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative, salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.

CISL

4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale. Nelle sedi di costituzione di cui alla lettera a) dell'art. 4 non occorre produrre firme di lavoratori sottoscrittori e tutti i dipendenti sono elettori ed eleggibili.

CGIL

5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, prima di procedere all'affissione delle stesse, la Commissione elettorale provvederà ad escluderlo della competizione elettorale.

CORAN

6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere, pena l'esclusione della stessa lista. Per la RSU relativa all'Amministrazione regionale, le liste non possono contenere più di 35 candidati.

7. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori sottoscrittori, e ne rispondono a tutti gli effetti.

8. Le liste di cui al comma precedente, unitamente al simbolo della lista vengono presentate alla Commissione elettorale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE  
CORAN

FEDRO

Art. 17

Commissione Elettorale

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione elettorale viene costituita una Commissione elettorale unica per tutto il comparto di contrattazione entro dieci giorni dall'annuncio delle elezioni di cui al precedente art. 13, con sede a Cagliari. La Commissione viene insediata mediante ufficiale convocazione dei componenti disposta dal Direttore Generale del Personale della Regione o da un suo delegato e della quale le OO.SS. designatarie sono tenute a garantire il buon esito. La convocazione dovrà contenere altresì l'indicazione dei locali nei quali la Commissione dovrà svolgere la propria attività. Detti locali dovranno essere idonei alla funzione per cui sono stati assegnati.

SAF

2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 16 potranno designare n. 2 lavoratori dipendenti in servizio nel comparto che all'atto dell'accettazione dichiareranno di non volersi candidare. Qualora vengano designati ex dipendenti già in quiescenza, gli stessi svolgeranno le attività come componenti della Commissione a titolo gratuito e senza riconoscimento di alcun compenso anche a titolo di rimborso spese.

FENDRES-SAFOR

3. I componenti della Commissione sono successivamente incrementati con quelli designati dalle OO.SS. di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 16, che abbiano presentato la lista ai sensi del medesimo art. 16. La designazione deve essere formalizzata entro il termine stabilito per la presentazione delle liste. Sono fatti salvi gli atti già assunti dalla Commissione fin dal momento della costituzione, tra i quali non possono rientrare gli adempimenti di cui alle lettere d) e seguenti del successivo art. 18.

SADMRS

4. Nel caso in cui la Commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni designano un componente aggiuntivo. L'attività dei componenti la Commissione elettorale è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato, sino alla conclusione delle procedure elettorali. Nell'ambito di tale attività gli stessi componenti per motivate esigenze da rappresentare alla Direzione Generale del Personale, a cura del Presidente della Commissione, possono usufruire di quote di straordinario ed essere inviati in missione presso le sedi nelle quali dovranno essere allestiti i seggi elettorali. La liquidazione degli straordinari e delle missioni effettuate è di competenza della Direzione generale del personale, alla quale il Presidente della Commissione effettuerà le relative comunicazioni e avverrà sulla base del CCRL vigente.

UIL

5. Il Presidente è eletto in seno alla Commissione a maggioranza assoluta dei componenti; nel caso in cui nessuno riporti un numero di voti sufficienti si procederà ad un ballottaggio tra i due più votati. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il più anziano d'età dei due.

6. Il Presidente della Commissione o il suo vice ha il compito di:

- a) firmare le comunicazioni da inviare alla Direzione del personale relative alla eventuale fruizione dello straordinario e allo svolgimento delle missioni da parte dei componenti, e fornire i documenti giustificativi;
- b) designare il segretario della Commissione incaricato di collaborare alla stesura dei verbali delle riunioni e che risponderà al Vice Presidente.

CISL

7. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente o del vice presidente, le funzioni di segretario verranno svolte per il periodo corrispondente all'impedimento da un altro componente della Commissione. La nomina, in tale caso, verrà effettuata a maggioranza.

CGIL

8. Colui che sia risultato secondo nella votazione viene nominato vice presidente, purché i voti riportati siano pari ad almeno il 30% del numero dei componenti della Commissione, In caso contrario, il vice presidente viene eletto con successiva votazione e con le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente.

CORAN





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE  
CORAN

9. Nelle votazioni della Commissione elettorale, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 18

Compiti della Commissione Elettorale

1. La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

- a) elezione del presidente e del vice presidente ;
- b) acquisizione da ciascuna struttura amministrativa interessata degli elenchi generali degli elettori per sede di servizio;
- c) ricevimento delle liste elettorali;
- d) verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- e) esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- f) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- g) definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- h) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- i) nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- j) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- k) raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- l) compilazione dei verbali;
- m) comunicazione dei risultati ai lavoratori, al CO.RA.N., al Direttore Generale della sede di costituzione della RSU ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- n) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- o) trasmissione dei verbali e degli atti al Direttore Generale della Direzione del Personale della Regione, il quale curerà la trasmissione degli stessi, in copia, al CO.RA.N.

2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura delle Amministrazioni di cui all'allegato C, della Commissione elettorale e delle OO.SS., mediante affissione nell'albo di cui all'articolo 13, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 19

Presidenti e scrutatori dei seggi elettorali

1. E' in facoltà di ciascuna organizzazione sindacale designare uno scrutatore ed indicare un presidente per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati o tra ex dipendenti già in quiescenza, non oltre 10 giorni antecedenti alla data delle lezioni; a tal fine, entro 15 giorni antecedenti la data delle lezioni la Commissione elettorale comunica alla O.S. l'elenco e l'ubicazione dei seggi. Qualora vengano designati ex dipendenti già in pensione, gli stessi svolgeranno le attività di cui sopra a titolo gratuito e senza riconoscimento di alcun compenso anche a titolo di rimborso spese.

2. La designazione dei presidenti e degli scrutatori da parte della Commissione elettorale deve essere effettuata entro 5 giorni dalla data delle votazioni.

3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali comprende il giorno antecedente alla votazione (preparazione dei seggi) e quello successivo alla chiusura dei seggi (svolgimento dello scrutinio). Tale periodo è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato nei limiti previsti dall'art. 31, comma 3, CCRL vigente (orario convenzionale). Non verrà in tal caso riconosciuto alcuno straordinario.

4. Il presidente di ciascun seggio nomina tra gli scrutatori del seggio un vicepresidente ed un segretario.

FEDRO

SAF

FENDRES-SAFOR

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE  
CORAN

5. La Commissione elettorale si attiverà con il Direttore del Personale della Regione al fine di ricercare modalità di consegna dei verbali dei seggi alla Commissione nell'ottica di una maggiore economicità in termini di costi e di tempistiche.

FEDRO

Art.20  
Segretezza del voto

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

SAF

Art.21  
Schede elettorali

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

3. Le schede devono essere firmate dal Presidente, o dal vicepresidente e da uno scrutatore. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.

5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

FENDRES-SAFOR

Art.22  
Preferenze

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata, in caso di sede di costituzione con non più di 200 dipendenti. Quando le sedi di costituzione abbiano un numero maggiore di dipendenti, è consentito esprimere le seguenti preferenze a favore di candidati della stessa lista: due in caso di dipendenti compresi tra 201 e 500, tre in caso di dipendenti fino a 1.500, quattro in caso di dipendenti superiori a 1.500.

2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati, con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

Art.23  
Modalità della votazione

1. Il luogo della votazione e l'ubicazione dei seggi saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con il Direttore generale del personale, in relazione alla distribuzione territoriale regionale dei dipendenti aventi titolo e a criteri di organicità e funzionalità.

CORAN



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE  
CORAN

2. Al fine di garantire un'ampia e diffusa partecipazione al voto i seggi elettorali saranno dislocati in tutte le sedi possibili. I seggi ubicati al di fuori della sede centrale della Regione avranno una competenza territoriale, in essi, pertanto, a giudizio della Commissione elettorale, potranno essere sistemate le urne di diverse RSU e svolgersi le relative operazioni elettorali. In tal caso la composizione del seggio sarà unitaria.

3. Nella dislocazione dei seggi per l'elezione della RSU del Corpo forestale si terrà conto della specificità organizzativa del Corpo medesimo, dei turni di lavoro e della sua polverizzazione sul territorio regionale. Al personale che presta servizio nelle stazioni forestali distanti dal luogo della votazione, è consentito l'utilizzo del mezzo della Amministrazione per recarsi al seggio elettorale e per il tempo strettamente necessario all'esercizio del voto.

4. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'articolo 13, comma 1 del presente regolamento, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

5. L'assenza dal servizio dei lavoratori elettori, per il periodo strettamente necessario all'esercizio del diritto di voto, non è soggetta a recupero.

**Art.24**

**Composizione del seggio elettorale**

1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'articolo 19 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore

**Art.25**

**Attrezzatura del seggio elettorale**

1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una o più urne elettorali, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre degli elenchi completi degli elettori aventi diritto al voto unicamente presso di esso. Gli elenchi saranno, quindi, distinti per singola RSU e riferiti a ciascuna Amministrazione di cui all'allegato C.

3. Al seggio devono essere anche essere consegnate le schede elettorali per le consultazioni da svolgere, in misura congrua rispetto al numero degli elettori previsti.

**Art.26**

**Riconoscimento degli elettori**

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

**Art.27**

**Certificazione della votazione**

1. Negli elenchi di cui all'articolo 25, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

FEDRO

SAF

FENDRES-SAFOR

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE  
CORAN

Art.28

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio il giorno successivo a quello di chiusura delle operazioni elettorali, alla stessa ora in tutti i seggi e non potranno protrarsi oltre le ore 22.00.

2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale del seggio, nel quale si dovrà dare atto anche delle eventuali contestazioni e che sarà da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori. Il verbale verrà poi consegnato in plico sigillato (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale, ordinariamente entro le ore 14 del giorno successivo a quello dello scrutinio.

3. Acquisita la documentazione dei seggi, la Commissione elettorale procede alla verifica dei singoli verbali, e si pronuncia sulle eventuali contestazioni segnalate negli stessi. Conclusa tale verifica, la Commissione procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dei voti espressi nei diversi seggi e stabilisce i dati elettorali definitivi per singola RSU.

4. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e il Direttore generale del personale della Regione e le OO.SS. in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi.

5. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Amministrazione e delle OO.SS. I verbali saranno conservati a cura della Direzione generale del personale della Regione.

6. In via eccezionale, agli scrutatori è concesso un giorno di riposo compensativo ricadente nel giorno di calendario successivo a quello in cui vengono iniziate le operazioni di scrutinio. Tale riposo verrà accordato unicamente qualora lo scrutinio si protragga oltre l'orario ordinario e non oltre le ore 22 del giorno dell'inizio delle operazioni. Le eccedenze oltre tale orario non verranno prese in considerazione, né compensate con riposi.

Art.29

Attribuzione dei seggi

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.

3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

Art.30

Ricorsi alla Commissione Elettorale

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa ed inviato alle OO.SS. presentatrici di lista.

2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale.

FEDRO

SAF

FENDRES-SAFOR

SADIRS

UIL

CISL

CGIL

CORAN



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE  
CORAN

FEDRO

3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.

4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle OO.SS. che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'Amministrazione.

SAF

Art.31

Comitato dei Garanti

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.

2. Il Comitato è unico per tutto il comparto di contrattazione. Fanno parte di esso un funzionario designato dal Direttore generale del personale ed un altro componente designato dal Presidente del Coran, anche estraneo all'Amministrazione, che svolgerà le funzioni di presidente del Comitato.

3. Farà inoltre parte del Comitato un componente designato da ciascuna organizzazione sindacale presentatrice di liste, interessata al ricorso.

3. Il Comitato assumerà le proprie decisioni entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso.

FENDRES-SAFOR

Art.32

Comunicazione della nomina dei componenti della RSU

1. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla contrattazione, nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.

SADRS

Art. 33

Modifiche al protocollo d'intesa

1. Le parti concordano, a parziale modifica del protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 aprile 2011, che l'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), viene sostituito dal seguente:

"1. La procedura elettorale, decorre dalla data di annuncio delle elezioni, si articola secondo la tempistica di seguito indicata:

a) 19 gennaio 2012: annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale;

b) dal giorno successivo:

1) l'Amministrazione regionale, gli enti, gli istituti e le agenzie del comparto, rendono disponibili l'elenco generale alfabetico degli elettori – ripartito per sede unitaria di costituzione di cui all'allegato C citato – e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta.

2) Inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste;

c) 30 gennaio 2012: entro 11 giorni dalla data di annuncio delle elezioni avviene la designazione dei componenti da parte delle OO.SS. e si insedia la Commissione elettorale di cui all'art. 17 del Regolamento citato, che si riunisce il 3 febbraio 2012;"

2. Le altre date di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 aprile 2011 rimangono invariate.

UIL

CISL

CGIL

CORAN



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE  
CORAN

FEDRO  
*[Signature]*

ALLEGATO N°1

ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI

Le Amministrazioni favoriscono la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali facilitando l'affluenza alle urne mediante un'ideale organizzazione del lavoro.

SAF  
*[Signature]*

Le Amministrazioni concordano gli adempimenti necessari con le Organizzazioni Sindacali e successivamente con la Commissione elettorale, non appena questa si sia insediata. A titolo esemplificativo sono di seguito indicati gli impegni di collaborazione delle Amministrazioni:

FENDRES-SAFOR  
*[Signature]*

- Le Amministrazioni, anche per facilitare il lavoro della Commissione elettorale di individuazione dei possibili seggi sin dal giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, forniscono anticipatamente alle Organizzazioni Sindacali che ne fanno richiesta, e successivamente alla Commissione elettorale non appena insediata, l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto nonché sottoelenchi, anch'essi in ordine alfabetico, distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di RSU ma che possono essere seggi elettorali staccati;

- Nelle sedi e strutture periferiche articolate sul territorio nazionale e comunitario, l'espletamento delle fasi elettorali, è assicurata dal responsabile della sede o struttura periferica, ivi compreso l'invio del verbale finale. Analoga comunicazione dovrà essere data alla propria Direzione generale cui compete, peraltro, la trasmissione di tutti i documenti, chiarimenti, etc..

SADIRS  
*[Signature]*

- Le Amministrazioni garantiscono la propria collaborazione nella messa a disposizione di:

- a) locale per la Commissione elettorale;
- b) locali per la costituzione del seggio;
- c) materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne, etc.);
- d) stampa delle schede su fac-simile fornito dalla Commissione elettorale;
- e) stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
- f) cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota, specie dopo la chiusura;
- g) cura dell'integrità delle urne sigillate fino alla scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro, ovvero da Guardie Giurate);

UIL  
*[Signature]*

- Le Amministrazioni sono chiamate al massimo sforzo collaborativo, ma non hanno alcuna competenza consultiva, di verifica o controllo sulle operazioni elettorali, sui candidati, sulle liste e sui compiti della Commissione elettorale;
- Le Amministrazioni, per favorire l'informazione, forniscono alla Commissione elettorale, oltre al materiale previsto, anche tutte le note di chiarimenti del CORAN e gli accordi in materia nonché l'eventuale supporto informatico;

CISL  
*[Signature]*

- Le Amministrazioni consentono ai componenti della Commissione elettorale e dei seggi elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

CGH  
*[Signature]*

CORAN  
*[Signature]*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE  
CORAN

ALLEGATO C  
ELENCO DELLE SEDI DI COSTITUZIONE DELLE RSU

L'allegato C al CCRL del 15.05.01 è sostituito dal presente:

- 1) Amministrazione regionale;
- 2) Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- 3) Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna);
- 4) Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna);
- 5) Agenzia regionale sarda per l'erogazione in agricoltura (ARGEA Sardegna);
- 6) Agenzia Sardegna Promozione;
- 7) Agenzia Conservatoria delle coste;
- 8) Agenzia regionale per il Lavoro;
- 9) Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).
- 10) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
- 11) Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (ERSU di Cagliari);
- 12) Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari (ERSU di Sassari);
- 13) Ente acque della Sardegna (ENAS).

FEDRO

SAF

FENDRES-SAFOR

SADIRS

ALLEGATO D  
ELENCO DELLE SEDI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

L'allegato D al CCRL del 15.05.01 è sostituito dal presente:

- 1) Amministrazione regionale;
- 2) Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- 3) Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna);
- 4) Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna);
- 5) Agenzia regionale sarda per l'erogazione in agricoltura (ARGEA Sardegna);
- 6) Agenzia Sardegna promozione;
- 7) Agenzia Conservatoria delle coste;
- 8) Agenzia regionale per il lavoro;
- 9) Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).
- 10) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
- 11) Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (ERSU di Cagliari);
- 12) Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari (ERSU di Sassari);
- 13) Ente acque della Sardegna (ENAS).

UIL

CISL

CGIL

CORAN

Allegato al Regolamento sottoscritto in data 9 gennaio 2012

<b>ELEZIONI RSU 2012 – COMPARTO REGIONE SARDEGNA</b>	
<b>FASI</b>	<b>TERMINI PREVISTI DAL PROTOCOLLO D'INTESA</b>
Annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura	Giovedì 19 gennaio 2012
Le Amministrazioni rendono disponibili gli elenchi degli elettori e inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste	Venerdì 20 gennaio 2012
Designazione dei componenti della Commissione e insediamento	Lunedì 30 gennaio 2012
Prima riunione Commissione	Venerdì 3 febbraio 2012
Incremento componenti commissione da parte di eventuali liste presentate dalle OOSS non rappresentative	Mercoledì 8 febbraio 2012
Presentazione liste elettorali	Mercoledì 8 febbraio 2012
Definizione elenco seggi elettorali e comunicazione alle OOSS	Lunedì 20 febbraio 2012
Affissione liste elettorali agli albi delle sedi di costituzione RSU	Venerdì 24 febbraio 2012
Indicazione presidenti e scrutatori dei seggi da parte delle OOSS	Venerdì 24 febbraio 2012
Designazioni presidenti e scrutatori dei seggi da parte della Commissione	Giovedì 1 marzo 2012
Votazioni	Martedì 6 e mercoledì 7 marzo 2012
Scrutinio	Giovedì 8 marzo 2012
Consegna verbali scrutini da parte dei presidenti dei seggi	Venerdì 9 marzo 2012
Operazioni di calcolo e redazione del verbale conclusivo	Lunedì 19 marzo 2012
Convalida verbale tramite affissione dei risultati degli scrutini nelle sedi di costituzione RSU e comunicazione OOSS	Mercoledì 21 marzo 2012
Presentazione dei ricorsi alla Commissione	Martedì 27 marzo 2012
Consegna del verbale finale (e verbali dei seggi) alla D.G. del Personale – in assenza di ricorsi	Mercoledì 28 marzo 2012
Definizione dei ricorsi da parte della Commissione	Giovedì 29 marzo 2012
Consegna del verbale finale (e verbale dei seggi) alla D.G. del Personale – in assenza di ricorsi	Lunedì 2 aprile 2012